



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIALI DEL PINEROLESE E DEL
DISTRETTO SANITARIO DEL PINEROLESE –
PERIODO 01.01.2025-31.12.2027 – CIG
B39AEB7291 – CUI S07329610013202300003**

PROGETTO DEL SERVIZIO

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto e descrizione del territorio
- Art. 2 – Durata e decorrenza del Servizio
- Art. 3 – Corrispettivo del Servizio
- Art. 4 – Procedura di affidamento
- Art. 5 – Finalità e obiettivi
- Art. 6 – Destinatari
- Art. 7 – Prestazioni a sostegno della domiciliarità
- Art. 8 – Percorsi e modalità di attivazione dei servizi
- Art. 9 – Tempi e modalità di attivazione degli interventi
- Art. 10 – Registrazione e rendicontazione degli interventi
- Art. 11 – Verifica degli interventi
- Art. 12 – Articolazione del servizio e orari
- Art. 13 – Requisiti del personale
- Art. 14 – Coordinatore
- Art. 15 – Norme di comportamento del personale
- Art. 16 – Continuità del servizio e sostituzione del personale
- Art. 17 – Oneri a carico del soggetto aggiudicatario
- Art. 18 – Tirocinio, Servizio Civile, Volontariato
- Art. 19 – Programmazione del servizio e relazione consuntiva
- Art. 20 – Rapporti C.I.S.S./A.S.L. - aggiudicatario
- Art. 21 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 22 – Documenti facenti parte del contratto
- Art. 23 – Obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 24 – Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 25 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 26 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 27 – Modifiche del contratto durante il periodo di validità
- Art. 28 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 29 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 30 – Vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 31 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 32 – Subappalto
- Art. 33 – Tutela dei lavoratori
- Art. 34 – Condizioni economico-normative da applicarsi al personale impiegato nell'appalto
- Art. 35 – Clausola sociale
- Art. 36 – Sicurezza
- Art. 37 – Garanzia definitiva
- Art. 38 – Responsabilità e obblighi assicurativi
- Art. 39 – Penali
- Art. 40 – Risoluzione del contratto
- Art. 41 – Recesso
- Art. 42 – Definizione delle controversie

Art. 43 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 44 – Obblighi in materia di legalità
Art. 45 – Obbligatorietà dell’offerta
Art. 46 – Stipulazione del contratto
Art. 47 – Spese contrattuali
Art. 48 – Disposizioni in materia di anticorruzione
Art. 49 – Trattamento dei dati personali
Art. 50 – Esonero da responsabilità per il C.I.S.S./A.S.L.
Art. 51 – Sciopero
Art. 52 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
Art. 53 – Osservanza di leggi e regolamenti
Art. 54 – Accettazione delle prescrizioni e delle clausole
Art. 55 – Responsabile Unico del Progetto

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale disciplina la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore della popolazione residente nei Comuni afferenti al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese (siglabile “C.I.S.S. del Pinerolese”) e al Distretto Sanitario del Pinerolese coincidente con il territorio del C.I.S.S. del Pinerolese medesimo.

Tale Servizio si articola in due livelli differenziati di prestazioni legati tra loro, organizzati secondo criteri di flessibilità e di integrazione:

- interventi di Assistenza Domiciliare in senso stretto, forniti da personale in possesso della qualifica di **Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)**;
- interventi assistenziali di semplice attuazione (igiene ambientale, preparazione pasti, lavanderia e spesa, accompagnamento e custodia, etc.) forniti da personale in possesso della qualifica di **Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.)**.

Il territorio del C.I.S.S. del Pinerolese è costituito da 47 Comuni della Provincia di Torino, dislocati su un territorio montano e pedemontano con dispersione territoriale e nuclei abitativi collocati in zone isolate: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa e Virle Piemonte.

La conformazione geomorfologica del territorio e la dispersione territoriale che lo caratterizza non possono che condizionare il modello organizzativo del Servizio e accrescerne la complessità.

La popolazione complessiva all’01.01.2024 è di 132.024 abitanti; solo un Comune, Pinerolo, raggiunge i 35.469 abitanti, mentre gli altri 46 Comuni hanno un numero di residenti compreso tra i 57 di Massello e gli 7.846 di Cumiana.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data del 01.01.2025 – ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione – e avrà scadenza alla data del 31.12.2027.

È facoltà del C.I.S.S. Pinerolo, qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Gli importi assunti a base di gara, sotto riportati, sono stati calcolati sulla base del D.D. n. 30 / 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, relativo al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale il C.C.N.L. sopra indicato o, in alternativa, dichiara di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto un diverso C.C.N.L. che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Bando di gara, allegando all'offerta tecnica apposita dichiarazione di equivalenza.

Durante la vigenza contrattuale, in base a finanziamenti che il C.I.S.S./A.S.L. potrà ottenere da parte di Enti diversi a seguito di partecipazione a bandi, potranno essere attivati altri servizi analoghi o similari a quelli oggetto del presente appalto e l'impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria organizzazione in base alle nuove richieste.

In particolare il C.I.S.S. sta attualmente gestendo il **Progetto Home Care Premium**, finanziato dall'I.N.P.S., in scadenza al 30.06.2025, e per dare risposta ad una fascia di popolazione particolarmente fragile di persone non autosufficienti, il C.I.S.S. prevede fin da ora la possibilità di aderire all'eventuale Bando sopra citato anche per le successive annualità, al fine di dare continuità

al Progetto stesso, garantito da personale avente le medesime qualifiche richieste con il presente Capitolato.

Le prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale con qualifica di O.S.S. e di O.S.A., prevedono un costo orario definito dall’I.N.P.S. e pertanto non soggetto a ribasso e/o a modifiche da parte dell’aggiudicatario.

I massimali attualmente previsti dall’I.N.P.S. – in vigore fino alla data del 30.06.2025 – sono i seguenti:

- **€ 22,85** (IVA esclusa) per personale avente la qualifica di O.S.S.;
- **€ 18,57** (IVA esclusa) per personale avente la qualifica di O.S.A.

Il monte ore annuale presunto, relativo al Progetto Home Care Premium, è pari a:

- n. **1.100 ore** di prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale avente la qualifica di O.S.S. per un importo massimo presunto di **€ 12.567,50** (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2025 – 30.06.2025;
- n. **300 ore** di prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale avente la qualifica di O.S.A. per un importo massimo presunto di **€ 2.785,50** (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2025 – 30.06.2025;

L’importo massimo presunto, calcolato su trentasei mesi di affidamento – fermo restando il monte ore annuale di n. 1.100 ore di prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale avente la qualifica di O.S.S., e n. 300 ore di prestazioni di Assistenza Domiciliare, garantite da personale avente la qualifica di O.S.A. – ammonta a complessivi **€ 95.045,50** (IVA esclusa).

Si precisa che, qualora sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste, dovesse risultare un costo orario inferiore – rispetto al massimale succitato e previsto dall’I.N.P.S. – il Consorzio si riserva di applicare tale costo orario anche alle prestazioni connesse al Progetto Home Care Premium.

Il monte ore stimato, essendo erogabile solo nell’ipotesi di finanziamento da parte dell’I.N.P.S., e nei limiti dello stesso, non obbliga l’Ente al suo effettivo utilizzo; nulla potrà pertanto lamentare l’aggiudicatario nell’eventualità in cui ciò accada.

L'importo presunto del contratto è così individuato:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Assistenza domiciliare per l'ambito territoriale del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese e del distretto sanitario del Pinerolese – Periodo 01.01.2025- 31.12.2027	85312000-9	P	
A) Importo a base di gara				€ 2.933.352,19 (euro duemilioninovecentotrentatremila trecentocinquantadue/19)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00 (euro zero/00)
A) + B) Importo complessivo				€ 2.933.352,19 (euro duemilioninovecentotrentatremila trecentocinquantadue/19)

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.630.697,42 (euro duemilioneicentotrentamilaseicentonovantasette/42), calcolati con riferimento alle tabelle indicate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore

economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'analisi svolta per individuare le possibili **interferenze**, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n 81/08, da cui discende che il **costo della sicurezza** relativo alle interferenze è pari a zero.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

<u>ENTE TITOLARE DELLE PRESTAZIONI</u>	<u>DESCRIZIONE SERVIZIO</u>	<u>MONTE ORE ANNUALE</u>	<u>IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO</u>
C.I.S.S.	Interventi di Assistenza Domiciliare- S.A.D. – attività di O.S.S.	11.580	€ 808.052,40
C.I.S.S.	Dimissioni Protette	989,31	€ 69.034,29
C.I.S.S.	Interventi assistenziali – attività di O.S.A.	2.000	€ 125.820,00
C.I.S.S. / A.S.L.	Interventi di Lungoassistenza-LEA – attività di O.S.S.	15.000	€ 1.046.700,00
A.S.L.	Regime di ADI o ADI- cure palliative – attività di O.S.S.	9.500	€ 662.910,00
C.I.S.S. / A.S.L.	Coordinamento	1.750	€ 125.790,00
C.I.S.S.	H.C.P. – attività di O.S.S.	1.100	€ 76.532,50
C.I.S.S.	H.C.P. – attività di O.S.A.	300	€ 18.513,00

TOTALE			€ 2.933.352,19
PRESUNTO			

Si specifica che per quanto riguarda le prestazioni connesse alla voce “**Dimissioni Protette**”, il monte ore presunto di n. 989,31 ore potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione, sulla base della figura professionale (O.S.S. o O.S.A.) che verrà impiegata per ciascun intervento – richiesta correlata alle esigenze specifiche, e non prevedibili a monte, di ciascun beneficiario – fermo restando l’importo annuo massimo complessivo di € 23.011,43 (IVA esclusa).

Per quanto riguarda, la voce “**Coordinamento**” si specifica che il monte ore complessivo di n. 1.750 ore è stato calcolato sulla base della seguente suddivisione tra servizi:

- n. 750 ore annue, corrispondenti a n. 15 ore settimanali, destinate al Coordinamento per Interventi di Assistenza Domiciliare-S.A.D., interamente a carico del Consorzio;
- n. 750 ore annue, corrispondenti a n. 15 ore settimanali, destinate al Coordinamento per Interventi di Lungoassistenza-LEA, 50% a carico del Consorzio e 50% a carico dell’A.S.L.;
- n. 250 ore annue, corrispondenti a n. 5 ore settimanali, destinate al Coordinamento per Interventi di ADI o ADI-cure palliative, interamente a carico dell’A.S.L.

Si precisa infine che – con riferimento alla voce “**Interventi di Lungoassistenza-LEA**” – è altresì prevista, in caso di proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, un’ulteriore messa a disposizione dell’Ente di personale con qualifica di Operatore Socio-Sanitario per n. 170 ore mensili, pari a n. 2.040 ore annue, per il periodo 01.01.2028 – 31.12.2030, il cui importo è ricompreso nel valore globale stimato dell’appalto.

Ciascun Ente stipulerà un contratto per i servizi di propria competenza, come sotto riportato:

- il C.I.S.S. avrà la titolarità del contratto per
 - ❖ Servizi di Lungoassistenza-LEA – attività di O.S.S. e relativo Coordinamento;
 - ❖ Interventi di Assistenza Domiciliare – attività di O.S.S. e relativo Coordinamento;
 - ❖ Dimissioni Protette;
 - ❖ Progetto H.C.P.;
 - ❖ Interventi assistenziali – attività di O.S.A.;
- l’A.S.L. avrà la titolarità del contratto per:
 - ❖ regime di ADI o ADI-cure palliative – attività di O.S.S. e relativo Coordinamento.

Si precisa che l’aggiudicatario dovrà fatturare le attività di Lungoassistenza-LEA e n. 750 ore di

Coordinamento al 50% al C.I.S.S. e al 50% all'A.S.L. TO 3.

Il monte ore complessivo è suscettibile di variazioni in base alle effettive necessità emergenti o alle modalità organizzative messe in atto dal Consorzio/A.S.L. e, pertanto, il soggetto aggiudicatario, nel presentare l'offerta, si impegna a sopperire all'eventuale esigenza di un maggiore o minor numero di ore, nonché al loro impiego nei Comuni in cui il Consorzio/A.S.L. individuerà l'esigenza di potenziare il servizio, senza nulla obiettare in merito

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel corso della durata dell'appalto il Consorzio si riserva di richiedere, con separata offerta, al soggetto aggiudicatario la messa a disposizione di Operatori in rapporto di convivenza, di cui potranno avvalersi le persone non autosufficienti o disabili beneficiarie di un contributo economico, a carico dell'Ente pubblico, a sostegno della domiciliarità. Tale personale dovrà essere inquadrato come lavoratore subordinato con trattamento retributivo e previdenziale almeno pari al C.C.N.L. di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Nel reperimento di tali figure l'aggiudicatario dovrà avvalersi di Agenzie per il lavoro (A.P.L.) qualificate e regolarmente iscritte nell'Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La Ditta aggiudicataria potrà fornire il servizio di assistenza domiciliare anche a cittadini non segnalati dal Consorzio/A.S.L., ma che si rivolgono direttamente alla stessa.

Nel caso di utenti assistiti, nell'ambito del Servizio oggetto dell'appalto che necessitano di prestazioni private aggiuntive a quelle fornite dall'ente pubblico, la ditta, previa autorizzazione del Consorzio/A.S.L., potrà svolgere attività di assistenza privata. Il soggetto aggiudicatario dovrà monitorare l'attività fornita privatamente agli utenti assistiti nell'ambito del Servizio oggetto dell'appalto e garantire il suo coordinamento con quella a carico degli enti pubblici.

Nei casi sopra descritti, l'aggiudicatario potrà scegliere di applicare costi del servizio di assistenza domiciliare diversi da quelli oggetto della presente gara, garantendo però le stesse condizioni qualitative. I cittadini pagheranno direttamente la ditta che fornirà il servizio e qualunque reclamo o problema legato alle prestazioni erogate privatamente sarà gestito dalla ditta aggiudicataria.

A solo scopo statistico, si richiede alla Ditta che volesse offrire privatamente il servizio di assistenza domiciliare ai cittadini residenti nei comuni sopra indicati, di comunicare al C.I.S.S. una volta l'anno il numero di cittadini, suddivisi per comune di residenza.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a:

Importo complessivo a base di gara	€ 2.933.352,19
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 586.670,44
Eventuale proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 3.076.288,89
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 615.257,78
Valore globale stimato	€ 7.211.569,30

L'appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese – derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni deleganti l'esercizio della funzione, dall'A.S.L. TO 3, per quanto di rispettiva competenza, con fondi appositamente trasferiti a livello nazionale (Fondo per la Non Autosufficienza FNA, Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS) e dall'I.N.P.S.

Non verranno riconosciuti all'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal C.I.S.S./A.S.L. per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste.

L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Nessun altro compenso spetterà all'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione periodica di cui ai successivi commi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie. L'indice utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo. Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

Il C.I.S.S./A.S.L. si riserva la facoltà, fermo restando l'importo massimo presunto di aggiudicazione dell'appalto, di variare in aumento o in diminuzione il monte ore previsto per le singole figure professionali individuate nel presente articolo, in considerazione delle effettive necessità degli utenti del servizio.

Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente art. 3 sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	85
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – Progetto Gestionale-Organizzativo del servizio	35	35	0	0
2	B – Organizzazione e gestione del personale	15	15	0	0
3	C – Gestione delle emergenze	15	15	0	0
3	D – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali	10	10	0	0
4	E – Proposte innovative e migliorative del servizio	9	9	0	0
5	F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 196/2006	1	0	0	1
	Totale	85	84	0	1

I criteri di natura qualitativa A, B, C, D ed E relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in

considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento qualitativo A – Progetto Gestionale-Organizzativo del servizio – max punti 35

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano gli interventi idonei al conseguimento degli obiettivi del servizio e le relative modalità operative gestionali;
- definiscano adeguate modalità di comunicazione dei risultati delle verifiche al Consorzio/A.S.L. e adeguati criteri per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dai beneficiari e dai familiari.

Elemento qualitativo B – Organizzazione e gestione del personale – max punti 15

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano idonee strategie utilizzate per il reperimento e la selezione del personale, per il contenimento del turn-over e del burn-out e per l'incentivazione del personale a garantire continuità;
- definiscano idonee strategie di tempestiva ed efficiente sostituzione del personale assente;
- individuino strategie e procedure idonee a ridurre i disagi dei beneficiari in caso di avvicendamento del personale;
- individuino modalità efficaci per l'inserimento e l'affiancamento del nuovo personale;
- indichino adeguate modalità di raccordo tra il coordinatore e il referente individuato dal C.I.S.S. Pinerolo con riferimento sia al corretto espletamento del servizio, sia alla comunicazione tempestiva di eventuali problematiche riscontrate dagli operatori durante il loro intervento.

Elemento qualitativo C – Gestione delle emergenze – max punti 15

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che individuino idonee modalità di gestione degli imprevisti (anche dovuti a causa di forza maggiore) e delle emergenze, al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio medesimo, e idonee modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate durante lo svolgimento delle attività di assistenza.

Elemento qualitativo D – Conoscenza del territorio e delle risorse sociali – max punti 10

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che propongano soluzioni atte a far emergere come la conoscenza del territorio abbia orientato il modello organizzativo proposto.

Elemento qualitativo E – Proposte innovative e migliorative del servizio – max punti 9

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- indichino nel dettaglio le eventuali risorse strumentali e umane che si intendono impiegare e gli eventuali servizi che si intendono erogare – con costi interamente a proprio carico, certificati con dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante o suo procuratore – al fine del miglioramento del servizio;
- costituiscano un valore aggiunto in una logica di ottimizzazione delle risorse e di sinergie;
- forniscano indicazioni precise di caratteristiche, tempi, modalità di attuazione e risorse da mettere in campo per la concreta realizzazione delle proposte migliorative e innovative.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;

- Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;
 - Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda l'elemento tabellare F – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006, il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità:

FATTISPECIE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Possesso della certificazione della parità di genere	1,00
Non possesso della certificazione della parità di genere	0,00

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di dieci

giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio consortile.

ART. 5 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nel territorio del Consorzio e del Distretto Sanitario, consentendo loro di rimanere nel proprio nucleo familiare e nell'originario ambiente di vita. Tale Servizio assicura alla persona, attraverso adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi appropriati che valorizzino le capacità esistenti, salvaguardando le abitudini quotidiane e il mantenimento delle relazioni affettive significative.

Gli interventi di Assistenza Domiciliare, essendo orientati alla promozione dell'autonomia e al rispetto dell'autodeterminazione della persona, rappresentano un supporto alle abilità presenti della persona stessa e dei suoi famigliari e non assumono pertanto, laddove possibile, carattere sostitutivo. Inoltre, devono garantire sostegno al *caregiver* e monitoraggio che aiuti a prevenire rischi sanitari e sociali nelle situazioni prese in carico, segnalando tempestivamente ai servizi di riferimento le problematiche emergenti.

ART. 6 – DESTINATARI

Gli interventi di Assistenza Domiciliare sono diretti a persone e a nuclei familiari che, per particolari contingenze e/o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, familiari e domestiche, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui, stimolando le risorse e le potenzialità presenti, e la loro permanenza nel nucleo familiare di appartenenza o nella propria residenza.

Più precisamente si individuano le seguenti tipologie di beneficiari:

1. Persone **anziane non autosufficienti o soggetti disabili** beneficiari di progetti socio-sanitari autorizzati dalle competenti Unità Valutative:

- a) Anziani non autosufficienti (UVG – Lungoassistenza)
 - b) Soggetti disabili (UMVD Adulti – Lungoassistenza)
2. **Persone in carico al servizio Cure domiciliari del Distretto Sanitario**, in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI, ADI-cure palliative) e Continuità Assistenziale;
 3. **Anziani e adulti** che vivono in condizione di disagio sociale e/o abitativo o in situazione di grave emarginazione; persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato (**Dimissioni Protette**);
 4. **Soggetti** (adulti anche disabili e anziani) **sottoposti a misure di protezione** poste in capo al Consorzio.

ART. 7 – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA DOMICILARITA'

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato devono essere messe a disposizioni le seguenti figure:

- a) **Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)**
- b) **Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.)**

Le attività di competenza dell'**Operatore Socio-Sanitario**, analiticamente descritte nell'allegato A) della D.G.R. della Regione Piemonte n. 46-5662 del 25 marzo 2002, sono così riassumibili:

- assistere e supportare l'utente nella soddisfazione dei bisogni primari (igiene personale, vestizione, mobilizzazione, alimentazione, etc.), nello svolgimento di attività domestico-alberghiere (curare le condizioni igieniche dell'abitazione, prevenire incidenti domestici, etc.), nella gestione di interventi igienico-sanitari (aiuto nell'assunzione dei farmaci e nell'utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, semplici medicazioni e semplici interventi di primo soccorso) e nella gestione di aspetti burocratici (pagamento utenze, etc.);
- addestramento dei *caregiver* e assistenti privati su modalità pratiche di gestione della cura della persona e su aspetti organizzativi prioritari in relazione all'attuazione del P.A.I. domiciliare;
- informare e agevolare la persona e i suoi familiari nell'accesso alle risorse e ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
- collaborare con altre figure professionali in interventi di riabilitazione, di cura e assistenza alla persona (infermieri) e in attività di socializzazione (fornire supporto nel recuperare e mantenere le capacità psicofisiche residue della persona, etc.).

Le attività di competenza dell'**Operatore Socio-Assistenziale** sono quelle previste dalla Commissione Socio sanitaria e Pubblica Amministrazione della Regione Piemonte per la prima annualità del percorso modulare triennale per Operatore Socio-Sanitario “Elementi di Assistenza Familiare”.

Nello specifico le prestazioni dell’Operatore sono così riassumibili:

- cura delle condizioni igieniche nel contesto abitativo e/o supporto alla persona nella cura delle stesse;
- preparazione dei pasti e aiuto nell’alimentazione;
- cambio, lavaggio e stiratura della biancheria;
- accompagnamenti per acquisti vari o per l’accesso a servizi, anche sanitari di persone in carico al Servizio;
- servizio di custodia, inteso come attività di sorveglianza, compagnia e monitoraggio, senza necessariamente l’espletamento di attività specifiche.

ART. 8 – PERCORSI E MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1) Persone anziane non autosufficienti o soggetti disabili beneficiari di progetti socio-sanitari autorizzati dalle competenti Unità Valutative

a) Anziani non autosufficienti (Lungoassistenza – UVG)

Il Servizio di Lungoassistenza persegue l’obiettivo di favorire la permanenza a domicilio dei cittadini anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel territorio del C.I.S.S. e valutati dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG). Gli interventi erogati a favore di anziani non autosufficienti richiedono un’integrazione sanitaria e sociale, considerato che i bisogni di tale tipologia di cittadini afferiscono sia all’area sanitaria e riabilitativa che a quella sociale e relazionale.

Per l’accesso al servizio il cittadino richiedente o un suo familiare devono presentare la domanda all’Unità di Valutazione Geriatrica per il tramite degli Operatori del P.U.A. – Punto Unico di Accesso o del Servizio Sociale territorialmente competente.

L’Assistente Sociale e la Geriatria di riferimento/Infermiere, a seguito di valutazione congiunta della situazione dell’anziano, propongono un Progetto Individualizzato da sottoporre, unitamente alla documentazione, secondo normativa, all’Unità di Valutazione Geriatrica.

Al momento dell’attivazione dell’intervento il P.A.I. dovrà prevedere, in funzione degli obiettivi socio-sanitari, il coinvolgimento del beneficiario, sulla base della sua capacità di autodeterminazione, e dei suoi familiari, Tuttore o Amministratore di Sostegno, la tipologia degli interventi, la loro modalità di attuazione, le figure professionali coinvolte, la quantità di ore da

erogare, gli orari e la frequenza settimanale, la presumibile durata degli interventi, le modalità ed i tempi di verifica.

L'UVG, con l'approvazione del P.A.I., provvede in collaborazione con gli Operatori di riferimento del caso, ad individuare il Responsabile del caso, cui è attribuita la funzione di raccordo tra i vari operatori coinvolti nella realizzazione del progetto allo scopo di monitorarne l'andamento e verificarne i risultati. Tale funzione viene di norma assegnata all'Operatore maggiormente coinvolto nella gestione del caso; può quindi trattarsi, a seconda della complessità sanitaria e sociale della situazione, dell'Assistente Sociale o dell'Infermiere.

b) Disabili (Lungoassistenza – UMVD Adulti)

Il Servizio di Lungoassistenza persegue i seguenti obiettivi:

- a) offrire un'assistenza domiciliare specifica per adulti con disabilità grave o gravissima;
- b) supportare, con la predisposizione di interventi individualizzati, le persone anche con grave disabilità, nell'utilizzo delle opportunità di integrazione sociale offerte dal territorio, incluse le esperienze di inserimento occupazionale o socializzante;
- c) garantire sostegno al *caregiver* in situazione di complessità sanitaria ed alta intensità assistenziale laddove previsto dal P.A.I. domiciliare e/o dal progetto di lunga assistenza;
- d) offrire un supporto alle famiglie nella gestione a domicilio della persona disabile, anche al fine di prevenire e/o ritardare l'istituzionalizzazione.

Gli interventi erogati a favore di persone con disabilità richiedono un'integrazione sanitaria e sociale, considerato che i bisogni di tale tipologia di cittadini afferiscono sia all'area sanitaria e riabilitativa che a quella sociale e relazionale.

Per l'accesso al servizio il cittadino richiedente, o un suo familiare, deve presentare apposita domanda all'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD) Adulti per il tramite del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente, o dell'A.S.L. TO 3.

Il Progetto Individuale di intervento è frutto del lavoro integrato di figure sociali e sanitarie che hanno in carico la situazione: Assistente Sociale territorialmente competente, Medico del Servizio di Assistenza Territoriale, Psicologo, Psichiatra, Medico di Medicina Generale, Infermiere e/o Coordinatore Infermieristico del Servizio Cure Domiciliari, e/o Educatore Professionale, che a seconda della situazione del beneficiario dell'intervento, sono coinvolti del Progetto Individuale di intervento.

Il Progetto viene successivamente sottoposto, per la sua approvazione, alla Commissione UMVD che, in questa fase provvede altresì ad individuare il Responsabile del caso cui è attribuita la

funzione di raccordo tra i vari operatori coinvolti nella realizzazione del progetto allo scopo di monitorarne l’andamento e verificarne i risultati.

Il Progetto dovrà prevedere, in funzione degli obiettivi socio-sanitari, il coinvolgimento del beneficiario sulla base della sua capacità di autodeterminazione, dei suoi familiari, *caregiver*, Tutore o Amministratore di Sostegno, la tipologia degli interventi, la loro modalità di attuazione, le figure professionali coinvolte, la quantità di ore erogate, gli orari e la frequenza settimanale, la presumibile durata degli interventi, le modalità ed i tempi di verifica.

2) Persone in carico al servizio “Cure domiciliari” del Distretto Sanitario in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I. o ADI-cure palliative)

L’Assistenza Domiciliare in A.D.I. è rivolta a persone che necessitano di un periodo temporaneo di prestazioni sanitarie, a volte associate a interventi tutelari, erogati al domicilio del paziente in modo temporaneo e integrato, al fine di fornire cure appropriate da parte delle figure preposte dei servizi territoriali e ospedalieri, secondo le necessità rilevate.

Il piano di cura A.D.I. formulato con il coinvolgimento dell’interessato e/o del familiare di riferimento, alla presenza del Medico di Famiglia, del Medico di Distretto, dell’Infermiere responsabile del caso, indicherà la tipologia di intervento dell’O.S.S., il monte ore da erogare, la frequenza settimanale e la presumibile durata. L’Assistente Sociale territorialmente competente può essere coinvolta nel processo di definizione del progetto qualora la situazione sia già conosciuta dal Servizio Sociale, oppure qualora la situazione socio-familiare rivesta carattere di particolare complessità.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, alle condizioni definite dal presente Capitolato e al medesimo costo orario, lo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare tutelare ai pazienti in A.D.I., segnalati dalla C.O.T. (Centrale Operativa territoriale).

Alla luce delle capacità/abilità del familiare acquisite nell’accudimento del congiunto, delle condizioni cliniche del beneficiario dell’intervento e di eventuali ulteriori risorse (es. forme private di assistenza) che la famiglia intende attivare, sarà possibile, nel corso delle periodiche verifiche effettuate dall’équipe sanitaria, apportare eventuali modifiche al progetto di assistenza domiciliare (es. monte ore complessivo, articolazione oraria).

La COT e il Coordinatore infermieristico delle Cure domiciliari di competenza territoriale per residenza dell’assistito riveste anche il ruolo di operatore di riferimento per la gestione dei rapporti con l’aggiudicatario, nonché per la stesura del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.). Il monitoraggio e la supervisione dell’attuazione del Piano Assistenziale Individuale sono invece demandati all’Infermiere di riferimento del caso.

Le attività sono svolte in collaborazione con gli operatori preposti all’assistenza sanitaria, secondo il criterio del lavoro multi professionale.

Le principali attività e prestazioni garantite dall’O.S.S. sono le seguenti:

a) Attività finalizzate alla cura della persona assistita in merito a:

- igiene personale, cambio della biancheria personale e del letto;
- aiuto nell’espletamento delle funzioni fisiologiche;
- aiuto nella deambulazione/posizionamento utilizzando presidi, ausili, attrezzature;
- aiuto per la corretta assunzione, attraverso le vie naturali, dei farmaci prescritti;
- collaborazione con l’infermiere nella preparazione e attuazione delle prestazioni sanitarie quali: posizionamento catetere vescicale, esecuzione medicazioni semplici e cambio delle stesse secondo i protocolli in uso, prelievi materiale organico (feci, urine, escreato) espulsi per vie naturali;
- osservazione, rilevazione e segnalazione dei più comuni sintomi di malessere che l’utente può presentare (pallore, sudorazione, cianosi, dispnea, rossori cutanei predisponenti a lesioni da pressione, etc.);
- supporto al *caregiver* nelle cure quotidiane, attraverso interventi addestramento e relazioni/comunicazioni d’aiuto con l’utente e la famiglia;
- utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso (termometro per la rilevazione della temperatura corporea, reflettometro per la rilevazione della glicemia [RGt], sfigmomanometro, bilancia pesa persona, flussometro per ossigenoterapia, apparecchio per aerosol, saturimetro);
- comunicazione al Coordinatore Infermieristico o all’Infermiere referente del caso della necessità di interventi di manutenzione o sostituzione dei presidi e/o delle apparecchiature;

b) Attività finalizzate alla cura dell’ambiente di vita della persona assistita in merito a:

- preparazione e riordino dell’ambiente e del materiale prima e dopo gli interventi di igiene personale;
- igiene della camera del paziente;
- cambio della biancheria personale e del letto.

c) Attività finalizzate al supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizzo di procedure, protocolli, istruzioni operative;

- registrazione, sulla cartella integrata, dell'attività svolta;
- registrazione digitalizzata degli accessi domiciliari e delle prestazioni erogate;
- consegna, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, di report analitici in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati nel mese, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo assistito, comune di residenza, data e durata interventi, prestazioni effettuate (qualora l'intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente tale circostanza deve essere riportata registrando l'intervento per ciascun operatore coinvolto);
- registrare e controfirmare sul diario della cartella di Cure Domiciliari ASL TO 3 gli interventi erogati, il loro andamento e ogni significativa variazione della situazione del soggetto in merito ai suoi bisogni assistenziali;
- partecipazione a riunioni periodiche sui casi con la C.O.T. e gli infermieri referenti delle Cure Domiciliari di competenza del caso.

L'attività dell'O.S.S. dovrà svolgersi con la supervisione e il supporto del personale infermieristico del servizio di Cure domiciliari, secondo modalità e metodologie proprie del lavoro di équipe.

3) Anziani e adulti che vivono in condizione di disagio sociale e/o abitativo o di grave emarginazione; persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato (Dimissioni Protette)

Destinatari degli interventi sono:

- tutti i cittadini adulti e anziani residenti nel territorio consortile, le cui condizioni di disagio socio-ambientale, familiare, economico e/o abitativo determinano situazioni di grave emarginazione sociale.

L'obiettivo è di consentire loro, attraverso il supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare, di salvaguardare un dignitoso livello di vita.

La richiesta di presa in carico viene formulata dal Servizio Sociale territorialmente competente; le richieste sono valutate e approvate dal Responsabile di Area competente. Il Progetto Individuale di intervento viene elaborato dall'Assistente Sociale, in collaborazione con eventuali altre figure professionali coinvolte, e calibrato alle esigenze personali e familiari specifiche del beneficiario.

- persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato (Dimissioni Protette).

La “dimissione protetta” è un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati per migliorare la qualità della vita, l’integrazione fra ospedale e territorio e tra i professionisti socio-sanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura, oltre a ridurre il rischio di riammissione istituzionalizzata nei pazienti anziani, disabili e fragili.

La richiesta di intervento viene formulata dal Servizio Sociale territorialmente competente in modo concertato con gli operatori sanitari all’interno del processo di continuità delle cure; le richieste sono valutate ed approvate dalla Responsabile dell’Area Anziani del Consorzio.

4) Soggetti (adulti anche disabili e anziani) sottoposti a misure di protezione poste in capo al Consorzio

Può essere previsto l’intervento di Assistenza Domiciliare a favore di persone sottoposte a misure di protezione giuridica (tutela, curatela, amministrazione di sostegno), con nomina posta in capo al Consorzio; in tali situazioni, oltre allo svolgimento del lavoro di cura e assistenza individuale, l’O.S.S. spesso assume una funzione di prossimità all’interno del sistema di protezione e agisce in qualità di delegato del Tutore/Amministratore di Sostegno, specie per la gestione di aspetti economici e patrimoniali che possono essere svolti in autonomia dall’Operatore o accompagnando i soggetti stessi negli istituti bancari o postali. A tali Operatori è richiesta specifica capacità di operare tenendo conto dei vincoli dati dalla misura di protezione e dall’obbligo di trasparenza e rendiconto, sia attitudine allo svolgimento di semplici operazioni contabili espressamente delegate. In alcune situazioni può essere richiesta all’O.S.S. un’attività di supervisione e di monitoraggio, e, in alcuni casi, anche di iniziale affiancamento del personale di assistenza privato, oppure periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento di soggetti ospiti di presidi residenziali.

ART. 9 – TEMPI E MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’attivazione dei Servizi previsti all’articolo 8, punti 1), 3) e 4):

- 1) Persone anziane non autosufficienti o soggetti disabili beneficiari di progetti socio-sanitari autorizzati dalle competenti Unità Valutative (Lungoassistenza – UVG/UMVD Adulti)**
- 3) Anziani e adulti che vivono in condizione di disagio sociale e/o abitativo o di grave emarginazione; persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato (Dimissioni Protette)**
- 4) Soggetti (adulti anche disabili e anziani) sottoposti a misure di protezione poste in capo al Consorzio**

avviene a seguito dell'invio, da parte del competente referente del Consorzio, della richiesta d'intervento contenente tutte le indicazioni necessarie per l'organizzazione degli interventi.

Il Servizio deve essere attivato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d'intervento.

A seguito della segnalazione da parte del Consorzio, il Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare del soggetto aggiudicatario concorda una visita congiunta con l'Assistente Sociale C.I.S.S. presso il domicilio della persona da prendere in carico. Successivamente il Coordinatore comunicherà il nominativo dell'Operatore individuato. E' in capo al Consorzio la tempestiva comunicazione dell'avvenuta attivazione della presa in cura del beneficiario all'U.V.G/C.O.T..

In via eccezionale, in situazioni di particolare gravità e complessità, rientranti nei casi 3) e 4), previa valutazione dei competenti Referenti del Consorzio, potranno essere attivati interventi domiciliari con decorrenza immediata. Qualora tali situazioni venissero successivamente riconosciute dalle Unità Valutative competenti come aventi diritto alla Lungoassistenza, sarà onere del Consorzio comunicare alla C.O.T./U.V.G. il passaggio dal Servizio di Assistenza Domiciliare al Servizio di Lungoassistenza.

L'attivazione del Servizio previsto all'articolo 8, punto 2):

- 2) Persone in carico al servizio di Cure domiciliari del Distretto Sanitario in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I. o ADI-cure palliative)**

verrà richiesta direttamente dalla C.O.T. inviando al soggetto aggiudicatario la richiesta d'intervento contenente tutte le indicazioni necessarie per l'organizzazione dell'intervento.

Il soggetto aggiudicatario deve attivare il servizio entro 24 ore dalla richiesta, comunicando via mail alla C.O.T. e alle Cure Domiciliari di competenza territoriale il nominativo dell'Operatore individuato.

ART. 10 – REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere dotato ed utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di Assistenza Domiciliare effettuati.

Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ rilevazione e registrazione informatizzata degli accessi domiciliari svolti dall'aggiudicatario, con riferimento al giorno, all'ora di inizio e all'ora di conclusione dell'intervento, nonché al nominativo dell'operatore coinvolto; qualora l'intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente tale circostanza deve essere riportata registrando l'intervento per ciascun operatore coinvolto segnalandolo come compresenza, con certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all'utente interessato e agli orari e giorni indicati;
- ✓ Registrazione sottoscritta, ad ogni accesso domiciliare, sul diario della cartella di Cure Domiciliari A.S.L. TO 3, degli interventi erogati, del loro andamento e di ogni significativa variazione della situazione dell'assistito in merito ai suoi bisogni assistenziali;
- ✓ Possibilità di estrarre ed esportare i dati analitici suddivisi per tipologia di servizi, di Operatore (O.S.S., O.S.A.) e tipologia di utenza, in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato) per consentire l'estrapolazione di dati utili per elaborazioni statistiche;
- ✓ Consegna, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, di report analitici in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati nel mese, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo assistito, comune di residenza, data e durata interventi, prestazioni effettuate (qualora l'intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente tale circostanza deve essere riportata registrando l'intervento per ciascun operatore coinvolto);
- ✓ Possibilità di produrre report/output analitici, secondo codifiche definite dal C.I.S.S. e dall'A.S.L., suddivisi per tipologia di attività (Operatore O.S.S., Operatore O.S.A.) in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati, per ogni mese dell'anno, in favore dei singoli utenti del servizio, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo, data di nascita e comune di residenza del beneficiario,

genere, tipologia di utenza di riferimento, tipologia e cadenza interventi programmati, nominativo e qualifica degli operatori, data avvio interventi, periodi di sospensione e motivo, data chiusura interventi e motivo;

- ✓ scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese precedente, incluse le ore dedicate alle riunioni, suddivisa per tipologia di Operatore O.S.S., Operatore O.S.A. e per tipologia di utenza;
- ✓ programmazione settimanale dei piani di lavoro di ciascun operatore della ditta aggiudicataria.

Il soggetto aggiudicatario, affinché possano essere svolte le necessarie verifiche, è tenuto a trasmettere tali dati al Consorzio e all'A.S.L. (a seconda dei servizi descritti all'articolo 8), per il tramite di posta elettronica entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.

I report/output che dovranno essere inviati al C.I.S.S. /A.S.L. potranno essere, nel corso dell'appalto, adattati e diversamente definiti con il variare delle esigenze informative e/o informatiche del C.I.S.S. e dell'A.S.L.. Gli eventuali oneri dell'adattamento tecnologico del sistema informatico del soggetto aggiudicatario saranno esclusivamente a suo carico.

Le suddette informazioni dovranno inoltre essere fornite con un formato compatibile con quelli utilizzati dal C.I.S.S. e dall'A.S.L., secondo le indicazioni che verranno concordate.

Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico del C.I.S.S. e dell'A.S.L. e dell'utente del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dall'utente stesso.

L'eventuale sospensione dell'intervento a favore dell'utente (es. per ricoveri ospedalieri, sollevi, motivi personali, permanenza presso familiari) verrà comunicata dal referente del C.I.S.S./A.S.L. al Coordinatore del soggetto aggiudicatario che interromperà l'erogazione del servizio e della fatturazione fino a nuova comunicazione.

Il Consorzio/A.S.L. riconosce esclusivamente le ore di attività svolte a diretto beneficio dell'utente, salvo specifiche richieste da parte dei Referenti del C.I.S.S./A.S.L..

ART. 11 – VERIFICA DEGLI INTERVENTI

Gli operatori del soggetto aggiudicatario partecipano all'elaborazione del Progetto Individuale, alla definizione degli obiettivi, delle modalità e verifiche degli interventi.

Dalle periodiche verifiche effettuate dal C.I.S.S./A.S.L. sull'efficacia, l'efficienza e la qualità degli interventi e delle prestazioni erogate, potrà essere disposta, a cura degli operatori del C.I.S.S./A.S.L., la sospensione o la chiusura degli interventi stessi, qualora si evidenzi il raggiungimento dell'obiettivo individuato, oppure i risultati attesi non risultino più conseguibili o siano venute meno le condizioni che avevano determinato la presa in carico della situazione.

Gli operatori sono tenuti a segnalare le eventuali problematiche evidenziate nel corso dell'attività e a formulare proposte tendenti a migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a dotarsi, per ogni persona in carico, di una specifica scheda utente, che viene messa a disposizione del Servizio Sociale territoriale, ad integrazione della cartella sociale, e dell'A.S.L.; l'Operatore Socio-Sanitario/Operatore Socio-Assistenziale è tenuto ad aggiornare la scheda utente ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni significative della situazione, e comunque almeno trimestralmente.

ART. 12 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E ORARI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare previsto all'articolo 8, punti 1), 3), e 4), si articola su 6 (sei) giorni alla settimana, in una fascia oraria compresa di norma tra le ore 7.30 e le ore 20.00, dal lunedì al sabato compreso, per 12 mesi all'anno; in casi particolari può essere richiesta l'estensione delle prestazioni anche la domenica e nelle festività programmate nella medesima fascia oraria.

Per gli interventi in A.D.I., il Servizio si effettua dalle ore 7.30 alle ore 20.00, con orari definiti dai singoli progetti, nell'arco di 7 (sette) giorni alla settimana, in tutti i mesi dell'anno.

Per tutti i servizi, oggetto dell'appalto, gli orari, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze dell'utente, dare garanzia di continuità e garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento.

Nel caso di soggetti disabili o gravemente ammalati, anche terminali, o di anziani non autosufficienti a carico, il servizio può connotarsi con interventi a cadenza giornaliera o plurigiornaliera.

ART. 13 – REQUISITI DEL PERSONALE

Per lo svolgimento degli interventi di Assistenza Domiciliare è previsto l'impiego di differenti

tipologie di operatori:

- a) **Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)** in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46–5662 del 25 marzo 2002 “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, e in particolare in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte.
- b) **Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.)**, destinati allo svolgimento di attività di semplice attuazione inerenti la gestione domestica (inclusi gli interventi ordinari e straordinari di pulizia ambientale), il lavaggio e la stiratura della biancheria, l’acquisto di generi di diversa natura, la preparazione e somministrazione dei pasti, gli accompagnamenti e il servizio di custodia; tali operatori dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata da Agenzia formativa accreditata, di “frequenza con profitto” al primo modulo del percorso modulare triennale per Operatore Socio Sanitario “Elementi di Assistenza Familiare”.

Gli operatori dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- b) essere in possesso della patente di guida tipo B e disporre di un autonomo autoveicolo assicurato anche per il trasporto di terzi, con il quale garantire un servizio di accompagnamento dell’utente;
- c) certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.

Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l’utente, il più delle volte al suo domicilio, il soggetto aggiudicatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:

- d) attitudine e motivazione al contatto e al sostegno di chi si trova in situazioni di bisogno;
- e) spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- f) spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- g) capacità di lavorare in équipe;
- h) capacità di organizzare il proprio tempo-lavoro presso l’utente in base alle finalità previste

nel progetto individuale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, a proprio esclusivo carico, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento e di supervisione, come indicato all’art. 17. Il Consorzio/A.S.L. si riserva di offrire al soggetto aggiudicatario eventuali opportunità di formazione; in caso di adesione il monte ore derivante da tale partecipazione sarà a carico del soggetto aggiudicatario. Per formazioni specifiche proposte dagli Enti contraenti, il Consorzio/A.S.L. potranno riconoscere fino a 1/3 del monte ore dedicato a tale formazione; i rimanenti 2/3 saranno pertanto da intendersi a carico del soggetto aggiudicatario o del personale coinvolto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio/A.S.L, previo accordo.

Il Consorzio/A.S.L. si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Referente Coordinatore a incontri di coordinamento locali e l’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la presenza.

ART. 14 – COORDINATORE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare presenta una notevole complessità organizzativa; pertanto determinante per la buona qualità del servizio stesso è l’attività di coordinamento del servizio da parte del soggetto aggiudicatario attraverso l’individuazione di figure preposte, con monte ore adeguato per ogni tipologia di servizio.

Il soggetto aggiudicatario è quindi tenuto a garantire il coordinamento del servizio utilizzando personale apposito (Responsabile-Coordinatore), presente in loco, che deve rispondere dell’organizzazione dell’attività e deve essere in possesso di tutte quelle conoscenze tecniche, amministrative, di organizzazione del lavoro, che gli consentano di coordinare adeguatamente il servizio. Tali figure devono inoltre possedere qualifica di Operatore Socio-Sanitario e un’esperienza almeno quinquennale nel coordinamento e nell’organizzazione del lavoro di Servizi di Assistenza Domiciliare, maturata presso Enti pubblici.

L’orario settimanale del Coordinatore dovrà essere articolato:

- **su sei giorni lavorativi** per i Servizi previsti all’articolo 8, punti 1), 3), e 4);
- **su sette giorni lavorativi** per i Servizi previsti all’articolo 8, punto 2).

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire una continua reperibilità della figura del Coordinatore (per l'intera settimana lavorativa), anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale.

Tale figura sarà l'interlocutore del C.I.S.S./A.S.L. in merito ad ogni comunicazione relativa alla gestione operativa ed organizzativa del Servizio e dovrà fungere da tramite tra C.I.S.S./A.S.L. – personale in servizio – soggetto aggiudicatario.

La figura del Coordinatore dovrà:

- a) assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento dei servizi, anche in relazione a eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- b) partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il competente referente del C.I.S.S./A.S.L., nonché, qualora richiesto, con gli altri Operatori Socio-Sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- c) operare sinergicamente con il C.I.S.S. e anche con l'A.S.L. per la programmazione e la gestione dei servizi afferenti all'area dell'integrazione socio-sanitaria;
- d) garantire il raccordo con gli Operatori del Servizio Cure domiciliari del Distretto Sanitario per le attività afferenti all'area socio-sanitaria;
- e) convocare e presiedere le riunioni di coordinamento del personale e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio del P.A.I.;
- f) garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- g) rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
- h) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo delle modalità operative dei singoli O.S.S. e O.S.A., assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
- i) gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, compresenze, affiancamenti, etc.), coordinando l'assegnazione dei singoli casi;
- j) garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante;

- k) garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni e assumere eventualmente una funzione di jolly in caso di assenze improvvise e non immediatamente sostituibili dell'operatore presente sul caso;
- l) segnalare preventivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- m) partecipare, qualora si renderà necessario, alle riunioni di verifica dei progetti e di organizzazione degli interventi con gli Assistenti Sociali o gli Operatori Sanitari coinvolti sul caso;
- n) assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- o) essere il punto di riferimento per qualsiasi problema evidenziatosi, con il compito, ove necessario, di facilitare i rapporti con i vari livelli di responsabilità e di competenza (del soggetto aggiudicatario, del C.I.S.S./A.S.L., degli utenti del Servizio) per la risoluzione dei problemi stessi;
- p) predisporre per ogni utente idonea cartella sociale contenente i principali dati personali, familiari e socio-economici. La cartella conterrà copia del P.A.I., la registrazione di ogni intervento effettuato, le prestazioni erogate e i tempi previsti;
- q) vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti utilizzati dall'operatore per la rilevazione degli interventi presso l'abitazione dell'utente e rendersi garante della corretta rendicontazione da trasmettere alla sede centrale del C.I.S.S. e A.S.L.;
- r) vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del C.I.S.S./A.S.L..

Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire, nell'ambito dell'orario di servizio, la reperibilità telefonica del Responsabile/Coordinatore, dotandolo di apparecchio telefonico cellulare.

ART. 15 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del servizio, dovrà trasmettere al C.I.S.S./A.S.L., l'elenco nominativo degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive eventuali sostituzioni o nuove assunzioni.

Ogni operatore dovrà esibire in modo ben visibile il tesserino con il nome e cognome, la qualifica e l'indicazione del soggetto aggiudicatario.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi all'assistito rispettando la sua privacy, la sua personalità, nonché il suo patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni e alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
- c) comprendere le esigenze e le aspettative dell'assistito, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;
- d) dare attuazione al Piano Assistenziale Individuale, così come previsto e definito per ciascun beneficiario dell'intervento;
- e) garantire l'informazione tempestiva agli operatori sociali e sanitari di riferimento a fronte di situazioni di rischio per la tutela della persona assistita;
- f) rispettare il segreto d'ufficio e il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;
- g) garantire il rispetto del disposto del D.lgs. 196/2003, in relazione al quale dovranno essere espressamente individuati, da parte del soggetto aggiudicatario, quali incaricati del trattamento dei dati personali;
- h) garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni degli utenti, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione";
- i) provvedere alla puntuale e corretta registrazione informatizzata sia degli interventi svolti a domicilio degli utenti sia delle riunioni con gli altri operatori, utilizzando gli strumenti previsti dal soggetto aggiudicatario;
- j) provvedere alla predisposizione, compilazione ed aggiornamento della documentazione di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- k) osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del C.I.S.S..

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli assistiti; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta degli Enti contraenti, di allontanamento immediato del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, gli Enti contraenti potranno chiederne

la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 16 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Deve essere garantita l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione. E' necessario, quindi, predisporre un adeguato meccanismo di sostituzioni per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna riduzione del contingente di personale preposto.

Nel caso di assenza del personale a qualunque causa imputabile, sarà onere e cura del soggetto aggiudicatario provvedere alla sua immediata sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi.

Sono consentite deroghe in merito all'immediata sostituzione di operatori nei casi in cui risulti indispensabile salvaguardare la continuità di rapporto con l'operatore di riferimento. Tali deroghe devono essere autorizzate dal C.I.S.S./A.S.L. che ha in carico l'utente, a seguito dell'immediata comunicazione dell'assenza, fatto salvo, se del caso, il recupero delle ore di servizio non effettuate.

Il rapporto utenza/personale è, di norma, uno a uno nel caso di Servizio espletato a domicilio dell'utente.

La presenza degli operatori deve essere rilevata con un sistema informatizzato.

ART. 17 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono a carico del soggetto aggiudicatario:

- a) la messa a disposizione, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento del Servizio, di Operatori in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario e di Operatore Socio-Assistenziale che abbiano i requisiti previsti dall'art. 13 del Capitolato;
- b) la comunicazione tempestiva all'utente di eventuali variazioni di orario e di personale, preventivamente concordate con il C.I.S.S./A.S.L.;

- c) la segnalazione al C.I.S.S./A.S.L. di ogni nuova assunzione allegando il relativo *curriculum*;
- d) la tempestiva sostituzione del personale;
- e) il coordinamento del servizio;
- f) riunioni/tempo dedicato, sia dai Coordinatori che dagli Operatori, all'attività di organizzazione e di verifica interna del Servizio;
- g) riunioni di verifica sui progetti individuali tra operatori e Referenti socio-sanitari sul singolo caso, relazioni richieste dall'Ente, etc.;
- h) la fornitura agli operatori di materiale e dispositivi per la protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: guanti monouso per l'igiene personale degli utenti, camici, grembiuli, calzature, guanti di gomma per la pulizia degli ambienti, prodotti di igiene, etc.), nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (formazione, sorveglianza sanitaria, etc.);
- i) il rispetto della tempistica individuata all'art. 9 per l'attivazione degli interventi e per la trasmissione dei tabulati inerenti la rilevazione dell'attività svolta a favore dei soggetti in carico come indicato all'art. 10;
- j) rilevare, in modo informatizzato, sia la presenza degli operatori che gli interventi effettuati presso l'abitazione dell'utente e rendersi garante della corretta rendicontazione da trasmettere alla sede centrale del C.I.S.S./A.S.L.;
- k) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione dei casi;
- l) gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, o richiesti dal C.I.S.S./A.S.L. (eventualmente anche in frazioni montane), avvalendosi di automezzi propri;
- m) costo del carburante e trasporti degli utenti che si rendessero necessari, utilizzando automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario o propri degli operatori, con adeguata copertura assicurativa;
- n) costi delle polizze assicurative;
- o) la rilevazione e la registrazione informatizzata dei singoli interventi;
- p) l'eventuale partecipazione, su richiesta del C.I.S.S./A.S.L., dei Responsabili/Coordinatori a incontri di coordinamento locali.

Le linee telefoniche intestate al C.I.S.S./A.S.L. non sono a disposizione del personale del soggetto aggiudicatario. Pertanto sono ad esclusivo carico del medesimo le spese telefoniche connesse all'espletamento dell'attività e all'organizzazione del Servizio.

Il soggetto aggiudicatario del Servizio si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela della privacy.

Il soggetto aggiudicatario deve altresì garantire:

- a) che il personale incaricato delle prestazioni sia munito di documento atto al riconoscimento da parte dell'utente;
- b) la partecipazione del personale ad iniziative promosse dal C.I.S.S. e/o dall'A.S.L. per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- c) un'organizzazione del servizio compatibile sia con le caratteristiche di estensione e di dispersione territoriale proprie del C.I.S.S. e dell'A.S.L., sia con l'articolazione del Servizio Socio-Assistenziale che opera per aree territoriali.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta riuscita del servizio, dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità amministrativa e dei danni cagionati dal suo personale a terzi anche attraverso l'utilizzo di beni di proprietà del C.I.S.S./A.S.L..

Le prestazioni sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse: ne consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, l'esecuzione del Servizio, salvo essere stato esplicitamente autorizzato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.

Tale eventuale inadempienza legittimerà l'immediato incameramento del deposito cauzionale.

Il Consorzio/A.S.L. non è tenuto al pagamento dei salari ai dipendenti del soggetto aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo non li avesse regolarmente retribuiti.

Non verranno autorizzate cessioni di crediti da parte del soggetto aggiudicatario, salvo che le stesse siano previste da norme di legge.

ART. 18 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

Il soggetto aggiudicatario, previa informazione all'Ente appaltante, può inserire nel Servizio volontari anche del Servizio Civile Nazionale Volontario, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione preventiva al C.I.S.S./A.S.L. che ne verificherà il congruo utilizzo.

E' previsto l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio.

ART. 19 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO E RELAZIONE CONSUNTIVA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla sede centrale del C.I.S.S./A.S.L.:

- una relazione annuale sull'andamento della gestione, necessaria per una valutazione in merito alla congruità degli interventi ed ai risultati conseguiti, entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 20 – RAPPORTI C.I.S.S./A.S.L. – AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà nominare figure di coordinamento del servizio che dovranno mantenere rapporti di collaborazione con i responsabili del C.I.S.S./A.S.L., partecipare alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi ad essere a disposizione del C.I.S.S./A.S.L. per la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che sorgessero nell'espletamento del servizio convenzionato, per verificare l'attività attraverso riunioni periodiche con cadenza da concordare (almeno mensile) con i referenti del C.I.S.S./A.S.L., per fornire la più ampia informazione inerente l'utenza ed il servizio espletato. Inoltre dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale, in merito al servizio oggetto del contratto, dei propri operatori con gli operatori del C.I.S.S. e dell'A.S.L. e con gli altri Servizi socio sanitari presenti sul territorio.

Dall'affidamento della gestione non deriverà per il C.I.S.S./A.S.L. l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con i singoli operatori del soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni dell'appalto.

Qualora da controllo ispettivo a cura del C.I.S.S./A.S.L. risultassero deficienze, verrà data da parte degli Enti contraenti formale comunicazione al soggetto aggiudicatario affinché provveda ad assumere i necessari provvedimenti in ordine alle inadempienze riscontrate.

Il soggetto aggiudicatario è altresì tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto la sostituzione o la nuova assunzione di operatori, allegando il relativo curriculum formativo e professionale.

L'impresa è tenuta, altresì, a comunicare al C.I.S.S. e all'A.S.L. il nominativo del Responsabile Amministrativo, che manterrà i rapporti contrattuali con i due Enti, con oneri a carico dell'impresa stessa.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare formalmente ai contraenti eventuali iniziative in qualche modo connesse all'esecuzione del Servizio oggetto della presente gara.

ART. 21 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il C.I.S.S./A.S.L. e l'appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il C.I.S.S./A.S.L. e l'appaltatore avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal C.I.S.S./A.S.L. e dall'appaltatore medesimi.

ART. 22 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Progetto del Servizio;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- e) in caso di subappalto e/o avvalimento, la relativa documentazione specifica.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.36/2023.

ART. 23 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 22 del presente Capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 24– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 114 del D.lgs. 36/2023.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 25 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S./A.S.L. per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, il C.I.S.S./A.S.L. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 26 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 28 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica di cui:

- per le attività svolte a favore dei soggetti indicati all'articolo 8, punti 3) e 4) → fattura intestata al C.I.S.S. (costi a totale carico del C.I.S.S.);
- per le attività svolte a favore di soggetti indicati all'articolo 8, punto 1) → duplice fattura: nelle percentuali del 50% del costo del servizio intestate rispettivamente al C.I.S.S. e all'A.S.L. (costi suddivisi al 50% tra C.I.S.S. e A.S.L.);
- per le attività svolte a favore di soggetti indicati all'articolo 8, punto 2) → fattura intestata all'A.S.L. TO 3 (costi a totale carico del Servizio Sanitario);
- per le ore di Coordinamento →
 - fattura intestata al C.I.S.S. (costi a totale carico del C.I.S.S.) per n. 750 ore annue di coordinamento S.A.D.;
 - fattura intestata all'A.S.L. TO 3 (costi a totale carico del Servizio Sanitario) per n. 250 ore annue di coordinamento A.D.I.;
 - duplice fattura: nelle percentuali del 50% del costo del servizio intestate rispettivamente al C.I.S.S. e all'A.S.L. (costi suddivisi al 50% tra C.I.S.S. e A.S.L.) per n. 750 annue ore di coordinamento L.A.

Le fatture relative alle prestazioni del progetto Home Care Premium dovranno essere emesse al C.I.S.S. nel rispetto dei costi indicati dall'I.N.P.S.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara) e intestate al C.I.S.S. e all'ASL, una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese, incluse le ore dedicate alle riunioni, suddivisa per tipologia di servizio erogato e di utenza e distinta in base alle figure professionali impiegate: O.S.S. e O.S.A..

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, nonché dei report previsti dall'art. 10, rende non ricevibili le fatture.

Tali documenti devono essere inoltrati ai competenti Uffici del C.I.S.S./A.S.L., che ne controlleranno la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del C.I.S.S./ASL della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C.).

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti.

ART. 29 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il C.I.S.S./A.S.L. ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il C.I.S.S./A.S.L. evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al C.I.S.S./A.S.L. medesimo, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere

per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 39 del presente Capitolato.

Il C.I.S.S./A.S.L., ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.I.S.S./A.S.L. lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

ART. 30 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, il C.I.S.S./A.S.L. prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Si applica quanto previsto in merito dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 31 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al C.I.S.S./A.S.L., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al C.I.S.S./A.S.L. qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il C.I.S.S./A.S.L., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il C.I.S.S./A.S.L. può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il C.I.S.S./A.S.L. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 32 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S./A.S.L. procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette al C.I.S.S./A.S.L. la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) il C.I.S.S./A.S.L. verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il C.I.S.S./A.S.L. accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal C.I.S.S./A.S.L. per i controlli di competenza.

L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S./A.S.L. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del

contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Il C.I.S.S./A.S.L. controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S./A.S.L. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 33 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 34 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

L'appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il C.I.S.S./A.S.L. ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

L'appaltatore riconosce l'estranità del C.I.S.S./A.S.L. a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.

I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del C.I.S.S./A.S.L. per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S./A.S.L. segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il C.I.S.S./A.S.L. si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del C.I.S.S./A.S.L. o di terzi nel

caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 35 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico.

All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 36 – SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In particolare l'appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con

particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà far pervenire al C.I.S.S./A.S.L., prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- copia aggiornata della visura CCIAA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ART. 37 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del C.I.S.S./A.S.L..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel paragrafo precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il C.I.S.S./A.S.L. non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal C.I.S.S./A.S.L. medesimo. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al C.I.S.S./A.S.L..

ART. 38 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore è responsabile verso il C.I.S.S./A.S.L. del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'appaltatore.

Incombe all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi il C.I.S.S./A.S.L. ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il C.I.S.S./A.S.L. e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 1.500.000,00
- per persona € 1.500.000,00
- per danni a cose € 1.500.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 1.500.000,00
- per persona € 1.500.000,00

L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S./A.S.L. da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte del C.I.S.S./A.S.L.. Tutti gli obblighi dell'appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S./A.S.L. da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.I.S.S./A.S.L.. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 39 – PENALI

L'appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il C.I.S.S./A.S.L., per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitatagli, sarà possibile di penalità pecuniarie da applicarsi da parte del C.I.S.S./A.S.L., in misura variabile da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % della somma da corrispondere all'appaltatore come compenso globale mensile.

All'appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

Le penalità di cui sopra sono cumulabili.

Le infrazioni potranno essere accertate dal C.I.S.S./A.S.L. mediante il proprio personale dipendente. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e se non saranno presentate entro il termine di cui al presente articolo, il C.I.S.S./A.S.L. avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite.

L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del C.I.S.S./A.S.L. nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del C.I.S.S./A.S.L. di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei paragrafi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, il C.I.S.S./A.S.L. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 41 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 40 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 31 del presente Capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal C.I.S.S./A.S.L.;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal C.I.S.S./A.S.L. presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumeo alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al C.I.S.S./A.S.L. medesimo, come previsto all'art. 30 del presente Capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 40 del presente Capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il C.I.S.S./A.S.L. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

In ognuna delle ipotesi previste al precedente paragrafo del presente articolo, il C.I.S.S./A.S.L. non liquiderà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il C.I.S.S./A.S.L., su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 prestata dall'appaltatore, salvo il diritto del C.I.S.S./A.S.L. al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal C.I.S.S./A.S.L. mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al C.I.S.S./A.S.L. a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Nel caso di risoluzione il C.I.S.S./A.S.L. potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in

altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 41 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 42 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023 medesimo, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

ART. 43 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il C.I.S.S./A.S.L., identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S./A.S.L. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al C.I.S.S./A.S.L.”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S./A.S.L. ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il C.I.S.S./A.S.L. verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il C.I.S.S./A.S.L. e l'appaltatore stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica al C.I.S.S./A.S.L. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al C.I.S.S./A.S.L. deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 44 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al C.I.S.S./A.S.L. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando

l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ART. 45 – OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA

Mentre con la presentazione dell’offerta l’appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del C.I.S.S./A.S.L. a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente Capitolato, nonché dell’offerta tecnica presentata, per il C.I.S.S./A.S.L. il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.

ART. 46 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell’appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all’appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il C.I.S.S./A.S.L. ha facoltà di aggiudicare l’appalto all’operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell’appaltatore stesso. Il C.I.S.S./A.S.L. procederà inoltre all’incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 47 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all’appalto sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al C.I.S.S./A.S.L. prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l’appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal C.I.S.S./A.S.L. o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il C.I.S.S./A.S.L. medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 48 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dal C.I.S.S./A.S.L., ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del C.I.S.S./A.S.L. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso C.I.S.S./A.S.L. nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il C.I.S.S./A.S.L., che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà. L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- a) l'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- c) l'appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S./A.S.L. entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- d) l'appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- e) l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- f) l'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- g) la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S./A.S.L. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salvo ogni più grave conseguenza di legge;
- h) ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 50 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL C.I.S.S./A.S.L.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del C.I.S.S./A.S.L.. L'appaltatore, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al C.I.S.S./A.S.L. o a terzi in genere.

L'appaltatore dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, lasciando sollevato il C.I.S.S./A.S.L. da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 51 – SCIOPERO

L'appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146, “sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 52 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'appaltatore elegge il proprio domicilio – ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) – presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 53 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il C.I.S.S./A.S.L..

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

ART. 54 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

L'appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ART. 55 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La Responsabile Unica del Progetto, a norma dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Monique Jourdan.